


# REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 05.05.2014)



## VISTA LA NORMATIVA APPLICABILE ED IN PARTICOLARE:

Visto il Decreto Legislativo 112/98 articolo 105, che ha conferito a Regioni ed Enti locali le competenze in materia di gestione del demanio marittimo.

Vista la legge regionale n. 88 del 01.12.1998 e succ. mod. ed int., che ha trasferito la competenza ai Comuni costieri, e che all' articolo 27 comma 3 recita "Fatte salve le funzioni in materia di porti regionali per i quali è istituita l'Autorità portuale regionale di cui alla legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla L.R. n. 88/1998 e L.R. n. 1/2005), sono attribuite ai comuni le funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale ".

Visto l'articolo 34 – duodecies del Decreto Legge 18/10/2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 con il quale è stato posticipato al 31 dicembre 2020 il termine per la proroga previsto dall'art. 1, comma 18, del D.L. 30 dicembre 2009 n. 194, convertito dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 25, per le concessioni aventi finalità turistico – ricreative. Vista la disciplina sul Demanio Marittimo contenuta nel Regolamento Urbanistico del Comune di Rio Marina, approvato con Deliberazione del C.C. n. 22 del 31/03/2010.

Visto il comma n. 291 articolo 1 della legge 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che, per uniformità ,ha prorogato ← al 31/12/2020 le concessioni aventi finalità di pesca, acquacoltura e attività produttive connesse.

Vista la necessità di prevedere, con l'attuale quadro normativo in vigore, alla redazione di un regolamento di gestione che disciplini il rinnovo delle concessioni demaniali con finalità turistico ricreativo e diverse, nonché il rilascio delle nuove concessioni.

Si emana il seguente Regolamento per la gestione del demanio marittimo comunale, con le seguenti premesse:

## A) Necessità di pubblicazione delle istanze di rinnovo e delle istanze per nuove concessioni

L'Art. 18 Reg. di Esec. del Codice della Navigazione titolato "Pubblicazione della domanda" recita: "1. Quando si tratti di concessioni di particolare importanza per l' entità o per lo scopo, il capo del Compartimento ordina la pubblicazione della domanda mediante affissione nell' Albo del comune ove è situato il bene richiesto e la inserzione della domanda per estratto nel Foglio degli annunzi legali della provincia. 2. Il provvedimento del capo del compartimento che ordina la

pubblicazione della domanda deve contenere un sunto, indicare i giorni dell' inizio e della fine della pubblicazione ed invitare tutti coloro che possono avervi interesse a presentare entro il termine indicato nel provvedimento stesso le osservazioni che credano opportune e che l'autorità concedente ha l'obbligo di valutare, dandone conto nella motivazione del provvedimento finale. 4. In ogni caso non si può procedere alla stipulazione dell' atto se non dopo la scadenza del termine indicato nel provvedimento per la presentazione delle osservazioni e se, comunque, non siano trascorsi almeno venti giorni dalla data dell' affissione e dell' inserzione della domanda. 5. Nei casi in cui la domanda di concessione sia pubblicata, le domande concorrenti debbono essere presentate nel termine previsto per la proposizione delle opposizioni. 7. Quando siano trascorsi sei mesi dalla scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande concorrenti senza che sia stata rilasciata la concessione al richiedente preferito per fatto da addebitarsi allo stesso, possono essere prese in considerazione le domande presentate dopo detto termine."

La Legge 340 del 24/11/2000 articolo 31 ha soppresso il foglio annunzi legali della provincia.

La Circolare Ministeriale n. 120 del 24/05/2001 specifica che il foglio di pubblicazione riporta il lasso temporale in cui è possibile presentare reclami o domande concorrenti incidenti, in tutto o in parte, sulla stessa area ritenendo congruo un termina tra 15 e 30 giorni.

La legge 69/09 e succ. mod. ed int. all'articolo 32 ha istituito l'albo pretorio virtuale sancendo l'inefficacia delle forme di pubblicazione cartacee che vengono a tutti gli effetti sostituite dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico.

La recente sentenza Cons. di Stato sulla necessità della pubblicazione anche in caso di rinnovo n. 7239 del 30/09/2010 ha chiarito che: "Il disposto normativo di cui all'art. 18 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima, nella parte in cui sancisce l'obbligo di pubblicazione delle domande di concessione demaniale di particolare importanza per l'entità e lo scopo, non reca alcuna distinzione tra domande di concessione originarie e domande di rinnovo di concessioni già scadute o in scadenza, pertanto determinando l'applicazione della medesima uniforme disciplina in entrambe le circostanze.

Infine il decreto legislativo 59/2010, che ha tradotto in legge la direttiva CEE 2006/123/CE, Bolkestain ed in particolare gli articoli 15 e 16, influisce sulla disciplina del rinnovo in generale dei provvedimenti autorizzatori e sulla necessità di porre in essere forme di pubblicazione.

L'Art. 15 comma 1 del citato decreto, rubricato "Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione", recita: "Ove sia previsto un regime autorizzatorio, le condizioni alle quali è subordinato l'accesso e l'esercizio alle attività di servizi sono:

- *a)* non discriminatorie;
- b) giustificate da un motivo imperativo di interesse generale;
- c) commisurate all'obiettivo di interesse generale;
- d) chiare ed inequivocabili;
- e) oggettive;
- f) rese pubbliche preventivamente;
- g) trasparenti e accessibili."

L'articolo 16 dello stesso decreto, intitolato "Selezione tra diversi candidati", riporta: "1. Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi. 2. Nel fissare le regole della procedura di selezione le autorità competenti possono tenere conto di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario. 3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi al rilascio del titolo autorizzatorio. 4. Nei casi di cui al comma 1 il titolo è rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con il primo."

In conclusione, al fine di garantire la libera concorrenza, la par conditio, la trasparenza della procedura di rinnovo e di rilascio di una nuova concessione, è necessario pubblicarne l'istanza dando un termine per il ricevimento di domande concorrenti, mettendo contestualmente a disposizione dell'eventuale nuovo e diverso aspirante i criteri che l'Amministrazione utilizzerà

nella comparazione, lo schema di contratto concessorio che utilizzerà, i dati principali della pregressa concessione che si va a rinnovare, etc., etc..

## B) Abrogazione diritto di insistenza e procedura comparativa tra istanze concorrenti.

L'Articolo 37 del codice della navigazione nella sua precedente formulazione prevedeva che "I. Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell' amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico.". Al comma successivo recita: "2. Al fine della tutela dell' ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. E' altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze. Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata.".

In data 29/01/09 la Commissione Europea ha avviato la procedura di infrazione nei confronti del Governo Italiano contro il rinnovo automatico ed il diritto di insistenza in quanto le due fattispecie cozzano contro l'articolo 43 e 81 del Trattato CEE e contro la direttiva Bolkestein 123/06 dove all'articolo 12 si precisa che la durata dell'autorizzazione per attività limitate dalla scarsità delle risorse deve essere adeguata e non può prevedere procedure di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami. Il Decreto milleproroghe D.L. 194 del 30/12/2009 all'art. 1 comma 18, così come modificato dalla legge di conversione 25 del 26/02/2010, ha abrogato il diritto di insistenza sopprimendo l'articolo 37 secondo comma secondo periodo.

Il decreto legislativo 59/2010 ha tradotto in legge la direttiva CEE 2006/123/CE ed in particolare l'articolo 16 comma 4 prevede che un titolo autorizzatorio non possa essere "rinnovato automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con il primo.".

Sempre in tema la comunicazione C.E. 616 del 18/10/2007, in riferimento ai porti, afferma che "quando una concessione giunge a scadenza, il suo rinnovo è assimilabile a una nuova concessione e, pertanto, è soggetta ai principi sopraenunciati (principi discendenti dal trattato di par condicio, trasparenza, libera concorrenza, etc.)".

Per quel che concerne i requisiti che il soggetto deve avere e le sue capacità tecnico economiche, ci si rifarà innanzitutto all'articolo 37 comma 1 del C.d.N., quindi maggiori garanzie di proficua utilizzazione dell'area e il più rilevante interesse pubblico sotteso all'uso della concessione. Garantire la proficua utilizzazione dell'area significa dimostrare capacità tecniche ed economiche del richiedente oltre ai requisiti soggettivi minimi di base.

In ordine alle caratteristiche soggettive, la concessione demaniale è un atto rilasciato sulla base di un rapporto di fiducia tra l'Amministrazione concedente e il soggetto concessionario. Risulta pertanto necessario la presentazione di autocertificazione da cui emerga l'assenza di condanne penali passate in giudicato e la regolarità rispetto alla normativa antimafia. Più in generale e per analogia ci si può rifare all'articolo 38 del Codice Appalti Pubblici che fornisce le condizioni generali soggettive a contrattare con la P.A., anche se le CDM non rientrano esplicitamente nella Direttiva Appalti.

Per quanto riguarda invece le caratteristiche tecnico economiche del richiedente e quindi la garanzia di proficuo utilizzo dello stesso bene demaniale si ritiene si possa impostare un analogia ed utilizzare gli articoli dal 39 al 48 del Codice. Appalti. Il più rilevante interesse pubblico invece è innanzitutto qualificato dall'impianto codicistico (volontariato senza finalità di lucro), mentre a livello residuale si può pensare e preferire utilizzazioni che contemperano maggiormente l'uso o l'interesse pubblico rispetto a quello privato imprenditoriale o che valorizzano maggiormente un area, che abbiano ricadute occupazionali maggiori, utilizzazioni che prevedono un impatto ambientale minore, etc..

Quindi, in conclusione, si dovranno comparare le domande pervenute durante la pubblicazione dell'istanza di rinnovo / nuova concessione secondo i criteri oggettivi e predeterminati discendenti dall'art. 37 del Codice della Navigazione, dal D. L.vo 59/2010 e dall'analogia ad altri servizi inquadrabili nel Codice Appalti. Nel caso in cui la comparazione dovesse essere paritaria allora si utilizzerà la procedura prevista sempre dall'art. 37 del CdN che prevede un'offerta al rialzo sul canone concessorio di base.

#### Indice:

#### Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto- Ambito di applicazione
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Competenze gestionali del Comune

#### Titolo II – TIPOLOGIE DEGLI ATTI E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

- Art. 4 Concessione
- Art. 5 Contenuti dell'atto di concessione
- Art. 6 Criteri e modalità
- 6.1 Rinnovo concessioni con finalità turistico ricreative in essere e in scadenza al 31.12.2015
- 6.2 Rilascio di nuove concessioni e rinnovi
- 6.3 Rilascio di nuove concessioni procedimenti in itinere
- Art. 7 Durata dell'atto di concessione.
- Art. 8 Obblighi del concessionario.
- Art. 9 Anticipata occupazione.
- Art. 11 Cauzioni.
- Art. 12 Canoni.
- Art. 13 Pagamento del Canone.
- Art. 14 Revoca, rinuncia ed estinzione del titolo concessorio.
- Art. 15 Decadenza del titolo concessorio.
- Art. 16 Subingresso
- Art. 17 Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione
- Art. 18 Variazioni al contenuto della concessione
- Art. 19 Autorizzazioni di carattere generale
- Art. 20 Rimozione opere eseguite e rimessa in pristino
- Art. 21 Diritti di istruttoria

#### Titolo III STRUTTURE

- Art. 22 Definizioni.
- Art. 23 Attività di noleggio.

#### Titolo IV Disciplina dell'attività di balneazione

- Art. 24 Periodo di attività
- Art. 25 Divieto di balneazione
- Art. 26 Prescrizioni sull'uso delle aree demaniali destinate all'attività balneare.
- Art. 27 Disciplina delle aree demaniali in concessione per strutture balneari.
- Art. 28 Pulizia degli arenili.
- Art. 29 Disciplina manifestazioni turistico sportive.

#### Titolo V ATTIVITA' DI VIGILANZA E SANZIONI

- Art. 30 Vigilanza.
- Art. 31 Sanzioni
- Art. 32 Rinvii

## Allegati

- Allegato n. 1 Criteri Comparativi
- Allegato n. 2 Foglio di pubblicazione tipo
- Allegato n.3 Modulistica
- A Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia
- 1 Richiesta per il subingresso in una concessione demaniale marittima
- 2 Domanda per affidamento a terzi dell'attività oggetto della concessione demaniale marittima od attività secondaria nell'ambito della concessione
- 3 Richiesta autorizzazione all'iscrizione di ipoteca su concessione demaniale marittima
- 4 Installazione strutture precarie stagionali .
- 5 Domanda per autorizzazione regate veliche, surf, motonautica sul demanio marittimo
- 6 Domanda per autorizzazione manifestazioni sul demanio marittimo
- 7 Domanda per corsi di nuoto acquagym nella piscina degli stabilimenti balneari
- 8 Domanda per corsi di surf presso gli stabilimenti balneari
- 9 Domanda e Modello autocertificazione per commercio itinerante sul demanio marittimo per la stagione balneare
- 10- schema di concessione tipo

LA MODULISTICA MINISTERIALE E' SCARICABILE SUL SITO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ALLA PAGINA http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=648

## Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1 – Oggetto- Ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di concessioni di beni del Demanio Marittimo e di zone del mare territoriale sul territorio comunale, conferiti dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'art. 105 comma 2 lettera 1) del decreto legislativo 112/98 e da queste ultime conferiti ai Comuni, a decorrere dal 1 gennaio 2001, ai sensi della Legge Regionale Toscana n°88/1998 con la quale vengono attribuite ai comuni le funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale.
- 2. Nella gestione del Demanio Marittimo l'attività del Comune è improntata al perseguimento prioritario della tutela degli interessi pubblici e collettivi.
- 3. Il presente regolamento non si applica ai procedimenti disciplinati dal D.P.R. 509/97 per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto.
- 4. I beni e le pertinenze del Demanio Marittimo sono quelli individuati negli art.822 del Codice Civile e 2, 28 e 29 del Codice della Navigazione.
- 5. Le presenti norme disciplinano le aree del Demanio Marittimo così come individuato nella cartografia di riferimento costituita dal Sistema Informativo del Demanio Marittimo (S.I.D.) e le aree ad esse adiacenti come perimetrate negli elaborati grafici del Regolamento Urbanistico, articolate nelle zone e ambiti , assimilabili alle zone F del D.M. 2.4.1968 n. 1444
- 6. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento le aree demaniali di interesse militare identificate nell'elenco allegato al D.P.C.M. 21/12/1995

#### Art. 2 - Finalità

1.Le norme che regolano l'utilizzo delle aree del Demanio Marittimo, nel rispetto del quadro normativo di cui al precedente articolo 1, hanno le seguenti finalità:

- a) Costituire un quadro normativo generale per l'esercizio delle funzioni trasferite, definendo principi, criteri e modalità per la concessione dei beni del demanio marittimo, valorizzandoli dal punto di vista ambientale, paesaggistico ed economico.
- b) Garantire la fondamentale esigenza di tutela dei tratti di costa per la conservazione delle risorse naturali, in armonia con lo sviluppo delle attività turistiche e la libera fruizione di tratti di costa definiti.
- c) La necessità di salvaguardare il litorale che per la sua peculiarità costituisce risorsa indispensabile e strategica per lo sviluppo complessivo del turismo costiero e dell'economia locale.
- d) Assicurare adeguato servizio di sicurezza a sostegno della balneazione.
- e) Attuazione della pianificazione urbanistica

## Art. 3 - Competenze gestionali del Comune

1.Con riferimento alle funzioni amministrative sul demanio marittimo, il Comune provvede:

- a) al rilascio e al rinnovo delle Concessioni Demaniali Marittime;
- b) alla revoca ed alla decadenza delle concessioni;

- c) al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (variazioni al contenuto della Concessione);
- d) all'anticipata occupazione di cui all'art. 38 del Codice della Navigazione;
- e) al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 45-bis e successive modifiche (affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione) del codice della navigazione;
- f) agli adempimenti relativi, alla richiesta dei canoni relativi alle Concessioni Demaniali;
- g) al rilascio di nulla osta;
- h) al rilascio delle autorizzazioni al subingresso nella Concessione ai sensi dell'art. 46 del codice della navigazione;
- i) al rilascio del nullaosta alle operazioni di ripascimento degli arenili;
- j) all''esercizio della vigilanza e dei poteri di polizia amministrativa, ferme restando le funzioni di polizia disciplinate dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione marittima;
- k) all'emanazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla vigente normativa per le opere non autorizzate o per le aree utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio;
- alla determinazione degli indennizzi qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate (ai sensi del c.257 art.1 L. n. 296/06 – Finanziaria 2007);
- m) al rilascio di autorizzazioni per l'utilizzo del demanio marittimo per limitato periodo così come disposto nella circolare 90 del 27.7.1999 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- n) all'emanazione di ordinanze;

## Titolo II – TIPOLOGIE DEGLI ATTI E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

#### Art. 4 - Concessione

- 1. I beni del Demanio Marittimo sono concedibili nei limiti delle norme della pianificazione vigente , nella misura prevista nelle specifiche norme di zona e di ambito e, per le aree di competenza comunale, con le procedure previste dal presente regolamento comunale.
- 2. La concessione è il provvedimento amministrativo mediante il quale l'Amministrazione Comunale attribuisce, per un periodo di tempo determinato, l'utilizzazione di beni rientranti nel Demanio Marittimo per finalità conformi alla sua disciplina disposta nel Regolamento Urbanistico vigente . La concessione del Comune è rilasciata nel pieno rispetto delle prescrizioni normative nazionali e regionali disciplinanti la materia.
- 3. La concessione è rilasciata dal Dirigente della struttura organizzativa del Comune competente in materia di Demanio Marittimo, previo accertamento attinente l'idoneità tecnica, economica e soggettiva, ed è sottoscritta per accettazione da parte del concessionario.
- 4. La concessione è soggetta a registrazione, previo pagamento della relativa imposta da porre a carico del concessionario, ed è iscritta al repertorio degli atti soggetti a registrazione tenuto dal competente ufficio del Comune.
- 5. L'immissione del concessionario nel possesso del bene concesso viene effettuata dal Dirigente dell'Ufficio competente o suo delegato e risulta da processo verbale. Analogo processo verbale deve essere redatto all'atto della riconsegna da parte del concessionario al momento della cessazione della concessione.
- 6. Il procedimento per il rilascio di nuova concessione demaniale marittima deve concludersi entro 120 giorni dalla data di presentazione della documentazione prevista .

- 7. Le concessioni di cui al presente articolo sono propedeutiche a qualunque attività da effettuare sull'arenile ed a qualunque ulteriore autorizzazione, concessione, permesso ecc... di competenza di altri uffici, comunali e non.
- 8. Alla scadenza del periodo massimo concedibile anche a seguito dei rinnovi consentiti dalla normativa in materia, l'Amministrazione Comunale procederà a nuova concessione conformemente ai criteri e modalità del presente regolamento.

## Art. 5 - Contenuti dell'atto di concessione

- 1. Nell'atto di concessione, per licenza o per atto formale, devono essere indicati:
- a) l'ubicazione, l'estensione ed i confini delle aree e delle strutture oggetto della concessione, allegando un rilievo planimetrico che indichi l'esatta localizzazione delle stesse;
- b) lo scopo e la durata della concessione;
- c) la natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale esecuzione;
- d) le modalità di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell'esercizio eventualmente consentiti:
- e) il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti, nonché il numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione;
- f) la cauzione;
- g) le condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione, comprese le tariffe per l'uso da parte di terzi;
- h) le generalità e il domicilio del concessionario;
- i) la polizza assicurativa di responsabilità civile contro eventuali inquinamenti di rottura accidentale;
- 1) le eventuali ulteriori pattuizioni accessorie.
- 2. All'atto di concessione devono essere allegati la modulistica prevista ed i progetti delle opere da realizzare.
- 3. Nelle concessioni assentite con licenza sono omesse le indicazioni che non siano necessarie in relazione alla minore entità della concessione.

#### Art. 6 – Criteri e modalità

## 6.1 Rinnovo concessioni con finalità turistico ricreative in essere e in scadenza al 31.12.2015

Le concessioni demaniali marittime con finalità turistiche ricreative in essere alla data di entrata in vigore del decreto di seguito indicato e in scadenza al 31 dicembre 2015 sono prorogate fino 31 dicembre 2020, in attuazione dell'art. 34 – duodecies del Decreto Legge 18/10/2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 con il quale è stato posticipato al 31 dicembre 2020 il termine per la proroga previsto dall'art. 1, comma 18, del D.L. 30 dicembre 2009 n. 194, convertito dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 25. L'eventuale richiesta di conferma sarà formalizzata da questo Ente con un provvedimento di natura ricognitiva/dichiarativa mediante acquisizione/accertamento /espletamento delle sotto elencate formalità:

- 1) Presentazione all'ufficio Protocollo di questo Ente, prima della scadenza dei titoli in essere, di un'istanza in bollo con la quale il concessionario manifesti la volontà di voler proseguire il rapporto concessorio sino al 31/12/2020, accedendo alla proroga ex lege come da dispositivo di cui all'art. 34 duodecies del Decreto Legge 18/10/2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- 2) Verifica da parte dell'ufficio del mantenimento dei requisiti;

3) Integrazione dei diritti di registrazione mancanti dalla data di originaria scadenza sino al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 19 del testo unico imposta di registro, timbro di rinnovo sull'atto originario.

## 6.2 Rilascio di nuove concessioni e rinnovi

- 1. La concessione di beni demaniali e lo svolgimento delle funzioni e dei compiti relativi avverrà in conformità alle disposizioni delle norme vigenti ed alla legge n. 494/93.
- 2. Il rilascio di nuove concessioni demaniali e rinnovi avverrà secondo quanto previsto dal Codice della Navigazione e del suo Regolamento di Attuazione in conformità ai criteri di comparazione tra le domande concorrenti, indicati nell'Allegato 1 del presente regolamento, salvo quanto previsto al successivo art. 6.3.
- 3. Le domande di concessione dovranno essere presentate esclusivamente mediante relativo modulo (D1) e dovranno essere corredate, pena l'esclusione, dalla documentazione prevista; i rinnovi diversi dal turistico ricettivo dovranno essere presentati esclusivamente mediante relativo modulo (D2) e dovranno anch'esse essere corredate, pena l'esclusione, dalla documentazione prevista al citato Allegato.
- 4. Ai sensi dell'Art. 18 Reg. di Esec. del codice di navigazione, la domanda sarà pubblicata per giorni 20 (venti) all'Albo Pretorio online e sul sito del Comune, dando un termine di giorni 40 (quaranta) dalla pubblicazione per il ricevimento di domande concorrenti, mettendo contestualmente a disposizione dell'eventuale nuovo e diverso aspirante i criteri che l'Amministrazione utilizzerà nella comparazione, lo schema di contratto concessorio che utilizzerà, i dati principali della pianificazione urbanistica e, nei casi di rinnovo, la pregressa concessione.
- 5. Le domande presentate saranno esaminate al fine di redigere, in base ai criteri fissati, una graduatoria provvisoria entro i successivi giorni 20 (venti).
- 6. Tale graduatoria è pubblicata per almeno quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune. Entro il termine di scadenza della pubblicazione, gli interessati potranno presentare opposizioni scritte.
- 7. L'esito della graduatoria sarà comunicato a tutti i richiedenti dando atto della chiusura del procedimento. Nei confronti dei soggetti assegnatari, la comunicazione comprenderà, la richiesta della documentazione necessaria ai fini del rilascio della concessione.
- 8. Sono escluse dal procedimento di valutazione dei criteri di comparazione le concessioni necessarie per:
  - a) apertura di varchi di accesso al demanio con o senza realizzazione di piccole strutture;
  - b) realizzazione di impianti tecnologici;
  - c) adeguamenti igienico sanitari;
  - d) ampliamenti, a qualsiasi titolo, di concessioni esistenti se previsti dai vigenti strumenti urbanistici e purché coerenti con le finalità della concessione già in essere;
  - e) passeggiate, camminamenti, piazze, aiuole, solarium, torrette di sorveglianza, aree di primo soccorso, di uso pubblico da parte dell'Amministrazione Comunale o privati in convenzione con la stessa:
  - f) adeguamenti delle strutture concessionate a norme settoriali o di legge;
  - g) realizzazione di opere pubbliche eseguite da parte del Comune o da privati, associazioni od enti in convenzione con lo stesso;
  - h) concessioni rilasciate al Comune stesso che rivestono carattere di pubblico interesse.
- 9. Per il rilascio delle concessioni escluse dal procedimento di valutazione dei criteri di comparazione si adottano comunque le procedure di cui al Codice della Navigazione ed al suo Regolamento di Esecuzione :

- a) Le domande devono essere presentate al Comune il quale, entro 30 giorni, verificata la ricevibilità delle stesse, richiede l'eventuale documentazione integrativa e comunica al richiedente o al suo delegato, il nominativo del Responsabile del Procedimento nonché le altre informazioni ai sensi delle norme di legge vigenti.
- b) La documentazione richiesta dovrà pervenire entro il termine di 30 giorni dalla data del suo ricevimento. Decorso inutilmente tale termine l'istanza si intende respinta.
- c) Pubblicazione della domanda per giorni 15 (quindici) ai sensi dell'Art. 18 Reg. di Esec
- d) L'esame delle domande, risultate formalmente complete, si svolgerà secondo l'ordine di presentazione.
- 10. Le concessioni demaniali saranno rilasciate entro il termine di 120 giorni a partire dalla data di completamento formale dell'istanza, non saranno conteggiati in tale termine temporale i giorni non dipendenti dalla volontà del Responsabile del Procedimento

## 6.3 Rilascio di nuove concessioni - procedimenti in itinere

Nel rispetto dell'art.1 e seguenti della L. 7 agosto 1990 e s.m.i. sono fatte salve le istanze ed i procedimenti esperiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Le domande presentate prima dell'entrata in vigore, per le quali alla predetta data non sia stato rilasciato il relativo atto abilitativo, sono esaminate in base al presente regolamento e, pertanto, gli interessati che manifestino la volontà alla prosecuzione del procedimento, laddove si rendesse necessario, potranno modificare o integrare le relative documentazioni, fatti salvi i procedimenti fino a quel punto espletati.

Fermo restando quanto sopra stabilito, è prevista la possibilità di presentare, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla pubblicazione di apposito avviso da parte del Comune di Rio Marina, eventuali ulteriori domande, che saranno assoggettate, unitamente alle richieste già agli atti, alla procedura comparativa di cui al precedente art. 6.2.

## Art. 7 – Durata dell'atto di concessione.

1.La durata dell'atto di concessione è quella stabilita dall'articolo 10 della legge 16.03.2001, n. 88 e s.m.i., senza possibilità di rinnovo automatico conformemente alla comunicazione CE n.616 del 18/10/2007 citata al punto b) delle premesse.

## Art. 8 – Obblighi del concessionario.

- 1. Al concessionario è fatto obbligo:
  - 1. di sgomberare a proprie spese l'area occupata rimuovendo gli eventuali manufatti impiantati e riconsegnandola, nel pristino stato, il giorno della scadenza della concessione;
  - 2. di adempiere agli oneri sottoscritti e di assumersi le responsabilità verso il Comune di Rio Marina, e verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone e/o alle proprietà nell'esercizio della concessione;
  - 3. di non eccedere i limiti assegnati, né di variarli;
  - 4. di non erigere opere non consentite, né di variare quelle ammesse;
  - 5. di non cedere ad altri, né in tutto né in parte, né di destinare ad altro uso quanto oggetto della concessione, se non nei modi previsti dalla legge;
  - 6. di non indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessa;

- 7. di non recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione nelle aree oggetto della concessione;
- 8. di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione, così come disposto all'art. 1, co. 251, lett. e), della legge 27.12.2006, n. 296
- 9. di prevenire mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni sversamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento del demanio marittimo:
- 10. Di rispettare e mantenere tutte le emergenze naturalistiche e ambientali presenti nell'area oggetto della concessione;
- 11. Di provvedere alla completa pulizia dell'area in concessione e della spiaggia libera confinante ai lati, fino ad un massimo 30 ml di fronte mare e per l'intera profondità, da stabilirsi secondo le dimensione dell'arenile. Il materiale di risulta dovrà essere depositato presso il più vicino centro di raccolta autorizzato, secondo le norme regolamentari;
- 12. Di attenersi al presente regolamento e ad ogni altra disposizione emanata da organi e/o enti competenti in materia di demanio marittimo;

## Art. 9 – Anticipata occupazione.

- 1. L'anticipata occupazione di cui all'art. 38 del Codice della Navigazione ed all'art. 35 del Regolamento, di attuazione ed il conseguente uso di beni del demanio marittimo, possono essere consentiti, su richiesta dell'avente titolo alla concessione, al termine delle procedure di cui all'articolo 6.2 comma 7, e per finalità di pubblico interesse o di igiene e/o sicurezza;
- 2. La domanda dovrà essere presentata mediante relativo modulo (D5), pena l'improcedibilità della stessa, allegato alla documentazione prevista dall'art. 5 comma 1 del presente regolamento;
- 3. L'immediata occupazione, nei casi suddetti, può essere consentita, previa cauzione, a rischio del richiedente, a condizione che il soggetto richiedente si impegni ad osservare tutte le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione.
- 4. Se la concessione è negata il richiedente deve demolire le opere e rimettere i beni nel pristino stato.
- 5. La richiesta di anticipata occupazione si intende respinta se il Comune non comunica risposta positiva all'istanza entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
- 6. L'anticipata occupazione è disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio e non sostituisce altre autorizzazioni o concessioni previste dalla normativa vigente.

## Art. 11 - Cauzioni.

- 1. Il concessionario, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione o polizza fideiussoria, il cui ammontare è determinato in relazione al contenuto, all'entità della concessione e al canone il cui omesso pagamento comporti la decadenza della concessione a norma dell'art. 47, lettera d, del Codice della Navigazione.
- 2. L'ammontare minimo della cauzione non deve mai essere inferiore a 2 annualità di canone.
- 3. In caso di rinnovo della concessione il concessionario, su semplice richiesta del Comune, dovrà integrare l'importo previsto dalla cauzione incrementandolo di un importo pari alla variazione del Canone Demaniale.

- 4. Per gli associati ad una delle organizzazioni di categoria (S.I.B. F.I.B.A. -FEDICOD F.A.B. etc...) la cauzione può essere prestata attraverso un unica polizza fideiussoria stipulata da ciascuna delle citate organizzazioni per i propri associati.
- 5. L'Amministrazione concedente, in caso di inadempienza, potrà incamerare in tutto o in parte, la cauzione o escutere la polizza fideiussoria per il soddisfacimento di eventuali crediti o per il rimborso di tutte le spese sostenute, comprese quelle necessarie per la messa in pristino dell'area. Nell'eventualità non siano accertate maggiori spese e qualora l'Ente non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione il concessionario sarà tenuto a reintegrare la cauzione o la polizza.
- 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di mancato pagamento del Canone Demaniale e delle Tasse Regionali previste annualmente.

## Art. 12 - Canoni.

- 1. Il canone è calcolato in conformità alle misure unitarie dei canoni annui relativi alle Concessioni Demaniali marittime, previste all'art. 1 commi 250 e 257 della L. n. 296/07, sia in forma tabellare che per alcune tipologie di beni commisurati ai valori di mercato, aggiornati annualmente con circolare emanata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
- 2. La superficie da considerare ai fini del conteggio del canone è costituita dalle aree scoperte, più quelle coperte da impianti, manufatti ed opere, considerando in tale ultimo caso, la superficie utilizzabile di tutti i piani, compreso quello di copertura se praticabile, soprastanti o sottostanti il piano di campagna.
- 3. Gli impianti, i manufatti e le opere realizzate o da realizzare sul demanio marittimo o nel mare territoriale saranno considerati di "difficile rimozione" o di "facile rimozione" in base alla normativa vigente.
- 4. La misura minima di canone è prevista dall'art. 9 del Decreto Interministeriale del 19/07/1989, attuativo dell'art. 10 della L. 05/05/1989 n.160 e di conversione del D.L. 4/03/1989 n. 77, aggiornato annualmente con circolare emanata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
- 5. Ai sensi dell'art. 39 del Codice della Navigazione, nella concessione rilasciata a Enti Pubblici o a privati per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, il canone viene fissato quale mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni fermo restando gli importi minimi di cui al comma 4 del presente articolo.

## Art. 13 – Pagamento del Canone.

- 1. Il canone, da versare prima del rilascio della concessione, è commisurata al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'atto di concessione ed il 31 dicembre dello stesso anno.
- 2. I canoni successivi avranno tutti decorrenza dal primo gennaio di ogni anno di validità dell'atto concessorio ed il relativo pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente, entro 20 giorni dal ricevimento dell'ordine di introito emesso dal Comune.
- 3. L'ultimo canone è commisurato al periodo ricompreso fra il primo gennaio dell'ultimo anno di validità dell'atto e l'effettiva data di scadenza.
- 4. In mancanza della comunicazione dell'ammontare del canone aggiornato il concessionario è comunque tenuto al versamento anticipato, salvo successivo conguaglio, del canone in misura pari a quello dell'anno precedente entro il 31 gennaio di ogni anno.

## Art. 14 – Revoca, rinuncia ed estinzione del titolo concessorio.

- 1. Le concessioni di durata inferiore al quadriennio, e che non comportino impianti di difficile sgombero, sono revocabili in tutto in parte a giudizio discrezionale dell'Amministrazione comunale.
- 2. Le concessioni di durata superiore al quadriennio, e che comunque importino impianti di difficile sgombero, sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse a giudizio discrezionale dell'Amministrazione comunale.
- 3. La revoca non dà diritto ad alcun indennizzo , fatto salvo quanto previsto al comma 4 e 5 dell'articolo 42 del codice della navigazione ;
- 4. Nel caso di revoca parziale si fa luogo ad un'adeguata riduzione del canone, fatta la facoltà prevista dal 1° comma dell'art. 44 del codice della navigazione;
- 5. Nel caso di revoca parziale, ai sensi del 1° comma dell'art 44, il concessionario ha facoltà di rinuncia dandone comunicazione, mediante modulo (D8), all'autorità concedente nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. Il Concessionario ha l'obbligo di informare gli eventuali affidatari (ex articolo 45-bis del Codice della Navigazione) dandone comunicazione scritta e trasmessa per conoscenza anche all'autorità concedente.
- 6. In caso di revoca, rinuncia od estinzione, gli impianti, i manufatti e le opere per i quali non è stata richiesta la dovuta rimessa in pristino a spese e cura del concessionario, sono acquisiti allo Stato e il concessionario ha diritto ad un indennizzo pari al rimborso di tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato;
- 7. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli ammortamenti.

## Art. 15 – Decadenza del titolo concessorio.

- 1. Il Comune può dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione:
  - a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione, o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati;
  - b) per uso non continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, o per cattivo uso;
  - c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;
  - d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione;
  - e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
  - f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di Leggi o di Regolamenti.
- 2. Per i casi di cui alle lettere a) e b) il Comune può accordare una proroga al concessionario se questi ne abbia fatto richiesta prima della scadenza dei termini stabiliti nel provvedimento.
- 3. Per tutti gli altri casi, prima di dichiarare la decadenza, il Comune fissa un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni, entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni.
- 4. La decadenza è disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio.

- 5. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute; il procedimento deve concludersi con l'emanazione del provvedimento che dispone la decadenza del titolo concessorio, entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto di accertamento e/o contestazione dei casi che determinano la decadenza della concessione.
- 6. Al concessionario decaduto è fatto obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata, rimuovendo i manufatti impiantati, e riconsegnandola nel pristino stato entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di decadenza.

## Art. 16 – Subingresso

- 1. Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione all'autorità, concedente mediante relativo modulo (D4), ai sensi dell'articolo 46 del Codice della Navigazione;
- 2. In caso di vendita o di esecuzione forzata l'acquirente o l'aggiudicatario di opere o impianti, costruiti dal concessionario su beni demaniali, non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione dell'autorità concedente.
- 3. In entrambi i casi dai cui al comma 1 e 2 del presente articolo deve essere presentata istanza, da parte del concessionario e del subentrante, con allegato il contratto tra le parti e devono essere accertate le condizioni soggettive di questo ultimo.
- 4. Il Comune, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda per il subingresso, provvede a comunicare ai richiedenti o ai loro delegati il nominativo del responsabile del procedimento.
- 5. Il procedimento per il rilascio della nuova autorizzazione al subingresso deve concludersi entro 90 giorni dalla completezza formale della documentazione necessaria.
- 6. In caso di morte del concessionario, gli eredi subentrano possono subentrare nel godimento della concessione con l'obbligo, a pena di decadenza, di richiederne la necessaria voltura, presentando idonea documentazione, entro 6 mesi dalla data del decesso. Se, per ragioni attinenti all'idoneità degli eredi, l'amministrazione non conferma la concessione, si applicano le norme relative alla revoca, ai sensi dell'art. 42 del Codice della Navigazione e ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento.

## Art. 17 – Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione

- 1. Il concessionario, previa autorizzazione dell'autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione ai sensi dell'articolo 45-bis del Codice della Navigazione.
- 2. Previa autorizzazione dell'autorità competente, può essere altresì affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione.
- 3. Il concessionario, congiuntamente ai terzi, deve presentare domanda all'autorità competente mediante relativo modulo (D6), allegando il contratto tra le parti e devono essere accertate le condizioni soggettive di questo ultimo.
- 4. Il Comune comunicherà entro 30 giorni ai richiedenti, od ai loro delegati, il nominativo del Responsabile del Procedimento e le eventuali integrazioni di documentazione della domanda.
- 5. Al termine della fase istruttoria il Responsabile del Servizio provvederà ad emettere provvedimento di autorizzazione, ove siano rispettati gli adempimenti richiesti e risultino sussistenti i presupposti di legge.

- 6. Il procedimento per il rilascio di autorizzazione all'affidamento in gestione a terzi, dell'attività oggetto di concessione, deve concludersi entro 90 giorni dalla completezza formale della documentazione necessaria.
- 7. Il Comune, nel caso in cui sia titolare di qualsiasi tipologia di concessione, può dare in gestione l'area a sue Società partecipate o a terzi secondo quanto disposto dalle norme vigenti, fermo restando il carattere d'interesse pubblico del servizio offerto.

#### Art. 18 – Variazioni al contenuto della concessione

- 1. Chiunque voglia effettuare variazioni nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio, che comunque non ne modificano la titolarità, deve preventivamente presentare domanda all'Amministrazione mediante relativo modulo (D3), ai sensi dell'art. 24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione
- 2. Il Comune, entro 30 giorni, verificata la ricevibilità della domanda, richiede l'eventuale documentazione integrativa e comunica al richiedente, od al suo delegato, il nominativo del Responsabile del Procedimento.
- 3. L'esame delle domande risultate complete si svolgerà secondo l'ordine di presentazione.
- 4. Il provvedimento finale verrà rilasciato dal Responsabile del Servizio.
- 5. Il Responsabile del Procedimento cura l'istruttoria acquisendo i pareri necessari.
- 6. Qualora si ritenga opportuno, anche per motivi di celerità, può altresì essere indetta una conferenza di servizi, ai sensi della legge 241/90, alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli enti interessati al procedimento.
- 7. La conferenza dei servizi può disporre adeguamenti o integrazioni della documentazione allegata alla domanda. Il provvedimento finale, conforme alla determinazione favorevole della conferenza di servizi, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.
- 8. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla variazione del contenuto della concessione deve concludersi entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza risultata completa.
- 9. Qualora, per altro, non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione, o non vi sia modificata nell'estensione della zona demaniale, la variazione può essere autorizzata per iscritto dal Responsabile del Procedimento, previo nulla osta dell'autorità che ha approvato l'atto di concessione;
- 10. In occasione di evidenti e rilevanti fenomeni di erosione dell'arenile, laddove non sia possibile ampliare le concessioni nella porzione retrostante il fronte mare, è data la facoltà agli stabilimenti balneari di richiedere l'ampliamento della superficie in concessione anche lateralmente. Tale ampliamento potrà essere concesso nella misura massima del 100 % di quella persa a causa dell'erosione, previa verifica ed istruttoria del Responsabile del Servizio e parere favorevole e vincolante della Giunta Comunale, in considerazione dello stato dei luoghi.

## Art. 19 – Autorizzazioni di carattere generale

1. Le autorizzazioni relative a fiere, feste patronali, gare, manifestazioni sportive e simili sono rilasciate entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

2. Per le autorizzazioni, nel caso in cui vengano richieste da società senza scopo di lucro o circoli velici, i diritti di segreteria non sono dovuti.

## Art. 20 – Rimozione opere eseguite e rimessa in pristino

- 1. Alla scadenza della concessione e/o autorizzazione e nei casi di revoca, rinuncia, estinzione e decadenza della stessa il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata rimuovendo i manufatti impiantati e riconsegnare l'area nel pristino stato a seguito di intimazione scritta del Comune notificata all'interessato. In caso di irreperibilità del concessionario terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione per la durata di 10 giorni nell'Albo Pretorio del Comune.
- 2. Qualora il concessionario non adempia all'obbligo di cui al precedente comma e alla riconsegna della zona concessa entro 30 giorni dalla data di notifica dell'intimazione, il Comune avrà facoltà di provvedere d'ufficio in danno al concessionario, anche in sua assenza, provvedendo al recupero delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 11 commi 5 e 6 del presente Regolamento e in quelli previsti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione.
- 3. Negli stessi casi di cui al comma 1 le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, fermo restando la facoltà delle Autorità preposte di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale al pristino stato rimettendo le relative spese a carico del concessionario.

#### Art. 21 – Diritti di istruttoria

- 1. Le spese di istruttoria sono poste a carico del richiedente.
- 2. Le somme dovute per i Diritti di Istruttoria risulteranno essere quelle determinate dalla delibera di Giunta Comunale vigente all'atto della presentazione della domanda.
- 3. Tali diritti sono dovuti al Comune sia nel caso di rilascio del provvedimento richiesto, sia nel caso di rigetto della domanda. Ad ogni domanda, pena la sua improcedibilità, deve essere allegata la ricevuta di versamento.
- 4. Oltre agli importi suddetti relativi alle spese di istruttoria sono dovute, per ogni contratto stipulato tra Comune e concessionario, le relative spese contrattuali, ivi compresi i diritti di segreteria e le altre imposte dovute ai sensi di legge.

## **Titolo III Strutture**

## Art. 22 – Definizioni.

- 1.I beni e le pertinenze del demanio marittimo sono quelli individuati negli articoli 822 del Codice Civile e 2, 28 e 29 del Codice della Navigazione. Ai fini demaniali l'utilizzo balneare può essere esercitato nelle seguenti tipologie di attività, di cui all'articolo 157 delle N.T.A del Regolamento Urbanistico:
- a) aree libere: aree del demanio marittimo nelle quali è vietato il rilascio di qualsiasi concessione demaniale, salvo che non si tratti di realizzare opere atte a garantire e/o migliorare la libera e gratuita fruizione di spiagge e scogliere e la balneazione.
- b) corridoio di lancio: specchio acqueo riservato al transito delle imbarcazioni.
- c) difficile rimozione: impianti, manufatti, opere aventi struttura stabile, in muratura, in cemento armato, in sistema misto, realizzati con elementi di prefabbricazione di notevole peso la cui

rimozione comporti necessariamente la distruzione parziale o totale del manufatto, che non ne consente la ricuperabilità, quali:

- c. 1 costruzione in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto;
- c. 2 costruzioni in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato;
- c. 3 opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie c. 1 e c. 2
- d) facile rimozione: impianti, manufatti, opere le cui strutture possono essere effettuate con montaggio di parti elementari leggere come quelle, ad esempio, costruite con strutture a scheletro leggero in conglomerato cementizio prefabbricato o in acciaio o in legno o con altro materiale leggero, quali:
- d. 1 strutture prefabbricate leggere realizzate su piattaforma di cemento armato amovibile (incernierato) o appoggiate con calcestruzzo in basamento amovibile;
- d. 2 strutture prefabbricate leggere appoggiate sul suolo o interrate;
- d. 3 opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie d. 1 e d.2;
- d. 4 opere, impianti, manufatti totalmente interrati/immersi.
- e) fronte mare: lunghezza in linea d'aria del tratto di costa compreso fra gli estremi della superficie a terra presa a riferimento.
- f) istanza preventiva: richiesta contenente gli elementi fondamentali del progetto corredata degli elaborati tecnici indicati nel regolamento per la gestione del demanio marittimo.
- g) parametri urbanistici: quelli definiti dalle Norme tecniche di Attuazione del vigente Regolamento Urbanistico.
- h) pertinenze di proprietà privata (SP): manufatti in area demaniale marittima a servizio di una proprietà privata, quali scivoli, scalette, piattaforme, moletti, tubazioni, passerelle,muri, piazzole, ecc
- i) posa ombrelloni e sdraio per clienti (SC): utilizzo di area demaniale marittima per posa di ombrelloni, sedie e sdraio in via complementare rispetto all'attività principale di natura turistico ricettiva o di somministrazione di alimenti e bevande e pertanto ad uso esclusivo dei clienti delle relative strutture, qualora sia consentito dalle specifiche norme di dettaglio delle singole zone costiere.
- *j) punti d'ormeggio (PO)*: aree demaniali marittime e specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto coerentemente con il disposto dall'art. 10 c. 1-2-3 della disciplina del Masterplan del P.I.T..
- *k) punto azzurro (PA)*: struttura per la balneazione gestita in convenzione con l'Amministrazione comunale tesa a garantire i seguenti servizi minimi:
- servizi igienici ad uso pubblico per un minimo di 2 di cui 1 accessibile ai diversamente abili;
- spogliatoi ad uso comune per un massimo di 3;
- docce all'aperto;
- magazzino;
- servizi per la sicurezza della balneazione;

che può, altresì, essere dotata di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio di attività connesse alla balneazione qualora sia consentito dalle specifiche norme di dettaglio delle singole zone costiere.

- *l) servizi di spiaggia (S. di S.)*: servizi a disposizione degli utenti di una struttura che utilizza aree di demanio marittimo, aventi la caratteristica della potenziale rimovibilità giornaliera (sdraio, ombrelloni, giochi, attrezzature sportive, camminamenti, piattaforme galleggianti, ecc...).
- m) soggiorno all'ombra: territorio del demanio marittimo in concessione destinato ai servizi di spiaggia. È il tratto di arenile in concessione destinato all'attività stagionale di posa ombrelloni,

sedie a sdraio e lettini. È consentita, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, la posa stagionale di attrezzature non ancorate al suolo, in legno tessuto, pedane, tendoni o simili, per dispensare servizi essenziali (noleggio asciugamani, pronto soccorso, ecc...). La superficie complessivamente coperta da tali attrezzature non potrà superare i 25 mq.

- *n) stabilimento balneare (SB):* struttura per la balneazione con cabine, spogliatoi, servizi igienici e docce, che può, altresì, essere dotata di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio di attività connesse alla balneazione.
- *o) stagione balneare*: dal 1 maggio al 30 settembre, come indicato all'art. 2, lett. c) del DPR 470/1982, salvo che non sia diversamente stabilito dalla Regione o dall'Ente Locale delegato.
- *p) struttura associativa (SA):* struttura destinata all'attività di associazioni che praticano la pesca sportiva dilettantistica in mare o attività culturali, ricreative e sportive attinenti la vita di mare
- q) struttura per la pratica e/o l'insegnamento di sport acquatici (SIS): struttura finalizzata alla pratica o all'insegnamento di sport (quali vela, windsurf, kitesurf);

deve garantire i seguenti servizi minimi:

- servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 1 accessibile ai diversamente abili;
- spogliatoi ad uso comune, per un massimo di 2;
- docce per un massimo di 2;
- magazzino;
- e può, altresì, essere dotata di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio di attività connesse alla balneazione qualora sia consentito dalle specifiche norme di dettaglio delle singole zone costiere.
- *r) struttura per noleggio attrezzature balneari (AB):* struttura utilizzata per l'attività esclusiva di noleggio di attrezzature balneari, compresi i natanti; deve garantire i seguenti servizi minimi:
- servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 3 di cui 1 per portatori di handicap,
- spogliatoi ad uso comune per un massimo di 2,
- docce all'aperto di uso pubblico,
- magazzino,
- e può, altresì, essere dotata di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio di attività connesse alla balneazione.
- s) strutture per la somministrazione di alimenti e bevande (SAB): strutture che esercitano l'attività definita all'art. 41, c. 1 lett. a) della LRT 7.2.2005 n. 28
- t) strutture stagionali (SS): strutture di facile rimozione che possono essere collocate su suolo demaniale all'inizio della stagione balneare e che devono essere rimosse al termine della stessa; vi rientrano anche le strutture per servizi di sicurezza della balneazione, cioè quelle finalizzate a garantire la sorveglianza della balneazione e l'immediato intervento nei casi di necessità o pericolo, quali torrette di avvistamento e presidi per il pronto soccorso.
- *u) territorio demaniale marittimo di libero transito*: quella parte di demanio marittimo sulla quale è vietata qualsiasi installazione o attrezzatura, anche precaria, nonché qualsiasi attività o comportamento che impediscano il transito alle persone o creino impedimento all'espletamento del servizio di salvataggio.
- v) veicoli: quelli definiti al Titolo III del Codice della strada d.lgs 30.4.1992 n. 285.
- *z) zona di balneazione:* quelle aree di specchio acqueo destinato alla balneazione sicura delimitato da appositi segnali e boe di facile rimozione e limitati al periodo della stagione balneare. Possono essere delimitate, su specifica autorizzazione, da reti antimeduse.

## Art. 23 – Attività di noleggio.

1. Sulle spiagge del Comune chiunque, a diverso titolo eserciti l'attività di noleggio e o locazione (ombrelloni, sdraio, lettini e natanti di qualsiasi genere), ha l'obbligo del pubblico riconoscimento attraverso l'indicazione del nome della ditta proprietaria e della numerazione progressiva su ogni singolo bene oggetto del noleggio in modo leggibile e ben visibile

## Titolo IV Disciplina dell'attività di balneazione

## Art. 24 – Periodo di attività

- 1. L'attività di strutture balneari dovrà essere esercitata obbligatoriamente nel periodo previsto nelle ordinanze per la balneazione.
- 2. E' fatta salva la possibilità di esercitare le attività previste dalle concessioni demaniali nei rimanti periodi dell'anno.

## Art. 25 – Divieto di balneazione

- 1. La balneazione è vietata nelle zone che di volta in volta verranno definite non idonee dagli organi o enti competenti in materia di demanio marittimo.
- 2. La balneazione è comunque vietata:
  - a) Nei porti e nelle zone di ormeggio;
  - b) Nei corridoi di lancio o arrivo;
  - c) Nelle zone adibite al libero ancoraggio.

## Art. 26 – Prescrizioni sull'uso delle aree demaniali destinate all'attività balneare.

1. Sulle aree demaniali marittime del Comune destinate alla balneazione, conformemente alle disposizioni emanate dall'Autorità Marittima, è vietato:

- a) Alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia; tali attività sono consentite solo in caso di condizioni meteo/marine avverse e per tali mezzi potranno essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario al transito, le spiagge a libero uso, i prolungamenti delle vie di accesso al mare purché non interrotte da giardini, marciapiedi, passeggiata a mare, aiuole e/o qualsiasi altra opera di urbanizzazione, ovvero potranno essere utilizzati altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari. Per i natanti a motore, a vela (comprese le tavole da wind-surf), l'alaggio ed il varo potranno avvenire utilizzando esclusivamente gli specifici corridoi di lancio;
- b) Lasciare unità nautiche in sosta qualora ciò comporti intralcio allo svolgimento dell'attività balneare. Fanno eccezione le unità destinate alla locazione, purché prevista ed autorizzata, e quelle destinate alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- c) Lasciare sulle spiagge a libero uso, oltre le ore 20.00 e fino alle ore 8.00 del mattino successivo, ombrelloni, sedie a sdraio, sedie, sgabelli, tende e altre attrezzature comunque denominate;
- d) Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, etc..., nonché mezzi nautici, la fascia di ml. 5 dalla battigia, ridotti a ml. 3 per spiagge soggette a fenomeni di erosione e

- destinati esclusivamente al libero transito con il divieto di permanenza esclusi i mezzi nautici di soccorso;
- e) Campeggiare, accendere fuochi e pernottare con qualsiasi tipo di attrezzatura;
- f) Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, compreso aeromobili, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso e quelli a propulsione elettrica utilizzati per il commercio itinerante. Dal divieto sono inoltre esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia nei loro spostamenti;
- g) Praticare qualsiasi gioco od esercizio sportivo (calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce etc...) se può derivarne danno e/o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché all'igiene dei luoghi. Detto divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti. I giochi, qualora non ricorrono le condizioni di cui sopra, potranno essere praticati esclusivamente nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari ed autorizzate dal Comune. Salvo specifica autorizzazione è comunque vietata la pratica dello Kite-surf;
- h) Tenere il volume della radio, juke-box ed in genere apparecchi a diffusione sonora, ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica.
- i) Esercitare attività (es. attività promozionale, scuole di nuoto, vela, surf, windsurf, sci nautico etc...) e organizzare manifestazioni senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia;
- j) Gettare in mare, lasciare nelle cabine e/o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere;
- k) Distendere o tinteggiare reti;
- 1) Introdurre ed usare bombole di gas o di altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- m) Effettuare pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione e/o il lancio, anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale;
- n) Il danneggiamento, l'estirpazione, la raccolta e la detenzione ingiustificata delle associazioni vegetazionali dunali e retrodunali;
- o) Il calpestio delle aree dunali e retrodunali laddove esistano opportuni corridoi si attraversamento:
- p) Verniciare e/o sverniciare carene di imbarcazioni e comunque qualsiasi opera di manutenzione ordinaria e straordinaria a natanti e/o motori;
- q) In ogni caso si deve rispettare qualsiasi altra disposizione emanata da organi o enti competenti in materia di demanio marittimo;
- 2. Sulle aree demaniali marittime del Comune è consentito ai sensi L.R.T. 59 del 20/10/2009 l'acceso ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore in tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge in tali luoghi è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, qualora previsto dalle norme statali. E' comunque vietato l'accesso ai cani in aree destinate ed attrezzate a particolari scopi, come le aree ludiche, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse.
- 3. Il Comune può adibire o autorizzare la concessione di porzioni di arenile per l'accesso esclusivo di animali, sottraendo l'accesso nelle altre porzioni di spiaggia.

## Art. 27 – Disciplina delle aree demaniali in concessione per strutture balneari.

- 1. Le strutture balneari sono aperte al pubblico negli orari previsti dall'ordinanza sindacale sulla balneazione vigente.
- 2. I concessionari o gestori di strutture balneari devono esporre in luoghi ben visibili agli utenti:
  - a) Copia del presente Regolamento per la gestione del Demanio Marittimo;
  - b) Copia delle Ordinanze Sindacali e di quelle emesse dalle Autorità Marittime in materia di balneazione:
  - c) Copia delle tabelle con le tariffe vigenti applicate per i servizi resi;
  - d) Cartello indicante gli estremi della concessione demaniale, la quale dovrà essere comunque reperibile all'interno della struttura;
  - e) Per gli stabilimenti balneari l'insegna con la propria denominazione e copia della S.C.I.A., ai sensi dell'art. 70 della L.R.T. 42/2000.
- 3. I concessionari o gestori di strutture balneari devono provvedere alla completa pulizia dell'area in concessione e della spiaggia libera confinante ai lati, fino ad un massimo di 30 ml. di fronte mare e per l'intera profondità. Il materiale di risulta dovrà essere depositato presso il più vicino centro di raccolta autorizzato, secondo le norme regolamentari;
- 4. Il numero degli ombrelloni da istallare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione e la sicurezza dei bagnanti e dovrà avere un numero progressivo.
- 5. I titolari delle concessioni possono, previa autorizzazione del Comune e delle autorità competenti sotto il profilo igienico-sanitario, individuare aree debitamente attrezzate, delimitate e riservate per l'accoglienza di animali domestici salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare nonché il decoro e la pulizia dei luoghi.
- 6. Su richiesta del Comune il concessionario, al fine di consentire l'accesso all'arenile da parte dei mezzi predisposti alla pulizia ed alla sicurezza delle spiagge, dovrà garantire idoneo corridoio di attraversamento delle aree in concessione perpendicolare alla battigia.
- 7. Ogni struttura balneare deve essere dotata di idonee attrezzatura antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia.
- 8. I servizi igienici degli stabilimenti balneari devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità.
- 9. È vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.
- 10. I servizi igienici per disabili di cui alla legge 13/89 e D.M. 236/89 e s.m.i., devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale, ben visibile, al fine di consentire la loro immediata identificazione.
- 11. È vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, quali in particolare, cucinare ed accendere fuochi.
- 12. E' consentito, con specifica autorizzazione comunale, il posizionamento di una piattaforma galleggiante o di altra struttura similare atta a garantire la sicurezza dei bagnanti.
- 13. È vietata la detenzione, all'interno delle cabine e delle altre strutture per la balneazione (magazzini, depositi etc...), di bombole di gas e di altri combustibili.
- 14. Le strutture balneari dovranno garantire un assistente bagnante ogni 80 ml. di fronte mare.
- 15. I concessionari dovranno porre idonee delimitazioni che si sviluppino lungo tre lati, escluso quello fronte mare, le quali sul lato verso terra devono essere realizzate con strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante e che consentano la libera visuale verso il mare mentre quelle perpendicolari alla battigia devono essere interrotte prima dei 5 metri, ridotti a ml. 3 per spiagge soggette a fenomeni di erosione e destinati esclusivamente al libero transito con il divieto di permanenza esclusi i mezzi nautici di soccorso, devono

- essere poste ai limiti della concessione e realizzate con semplici strutture "a giorno", in legno e corda, che non precludano le visuali lungo la spiaggia.
- 16. Nelle strutture per la balneazione devono essere obbligatoriamente presenti le dotazioni previste dalla L.R. n. 42/00 e del relativo regolamento di attuazione n. 18/R /01. Ed ogni alla cosa necessaria e prevista dall'ordinanza di sicurezza balneare vigente emanata dalla Capitaneria di Porto e dalle norme vigenti in materia anche se non menzionate.
- 17. L'autorizzazione ad esercitare la locazione dei natanti destinati al diporto dei bagnanti (a remi o a pedali), comunemente denominati jole, canoe, patini, sandolini, mosconi a remi o a pedali e simili, nonché tavole a vela e natanti a vela con superficie velica inferiore a mq. 4,00, dovrà essere contenuta nella concessione demaniale marittima.
- 18. l'autorizzazione ad esercitare la locazione e il noleggio di natanti a vela con superficie velica superiore a mq. 4,00 e tutte le altre unità da diporto a motore dovrà essere contenuta nella concessione demaniale marittima. Tale attività dovrà essere, inoltre, autorizzata dalla competente autorità marittima sulla scorta di specifiche norme regolamentari.
- 19. Le modalità di utilizzo dei natanti da locare sono disciplinate con ordinanza dell'Autorità Marittima competente.

## Art. 28 – Pulizia degli arenili.

- 1. La pulizia delle spiagge in concessione, nonché delle zone di libero transito e degli specchi acquei antistanti, dovrà avvenire al di fuori dell'orario di balneazione.
- 2. Le operazioni dovranno essere effettuata evitando in modo assoluto l'asportazione di rena; i rifiuti raccolti sull'arenile, assimilati agli urbani, dovranno essere smaltiti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.
- 3. La pulizia delle spiagge a libero uso, oltre la fascia di spettanza ai concessionari, viene effettuata a cura del Comune o da altro soggetto autorizzato.

## Art. 29 – Disciplina manifestazioni turistico sportive.

1. Le manifestazioni turistico-sportive di qualsiasi genere che si svolgono sugli arenili e/o in aree di mare territoriale, sono autorizzate dal Comune e consentite nei limiti e nei modi disciplinati dall'autorità marittima alla quale devono essere inviate le istanze per la relativa autorizzazione.

## Titolo V ATTIVITA' DI VIGILANZA E SANZIONI

## Art. 30 – Vigilanza.

- 1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima, disciplinate dal Codice della Navigazione e del relativo regolamento di esecuzione, le attività di vigilanza sull'utilizzo del demanio marittimo sono esercitate anche dal Comune che può effettuare sopralluoghi e controlli.
- 2. In casi di particolare gravità e di recidiva nelle violazioni (due nell'arco della durata di due anni), il Comune adotta i provvedimenti di decadenza e revoca della concessione demaniale marittima o autorizzazione.
- 3. Il Comune, qualora accerti che sulle aree demaniali marittime in concessioni sono state eseguite opere non autorizzate o accerti che le aree stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adotta i provvedimenti previsti dalla vigente normativa.

- 4. E' fatto obbligo a chiunque di osservare le norme del presente regolamento ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.
- 5. Gli organi di vigilanza sono incaricati dell'esecuzione delle presenti norme.

#### Art. 31 – Sanzioni

- 1. I contravventori al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e fatte salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione.
- 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chi non osserva i divieti fissati con il presente Regolamento in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative per le quali si presenti lo scopo di lucro, è punito ai sensi dell'articolo 1164 1° comma del Codice della Navigazione.
- 3. Salvo comunque che il fatto costituisca reato, chi non osserva i divieti fissati con il presente Regolamento in materia di uso del Demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito altresì con la sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 1164 2° comma del Codice della Navigazione.
- 4. In caso di reiterato comportamento illecito da parte di chi esercita il noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini e natanti di qualsiasi genere, previa diffida, l'Amministrazione comunale potrà disporre la sospensione della attività esercitata sull'arenile da un minimo di 10 giorni ad un massimo di 25 giorni consecutivi. Resta impregiudicata la facoltà di irrogare le altre sanzioni amministrative e/o penali previste dalla Legge.
- 5. La procedura di irrogazione delle sanzioni per le infrazioni al presente Regolamento è disciplinata, per quanto applicabile, dalla Legge 24 novembre 1981 n.689 e successive modificazioni ed integrazioni.
- **6.** Le sanzioni amministrative per le violazioni al presente regolamento sono applicate dal comune ai sensi dell'art- 104 del D.Lgs 507/99.

## Art. 32 – Clausola di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rimanda al Codice della Navigazione, al relativo Regolamento di esecuzione, alle specifiche leggi in materia, nonché alla pianificazione territoriale vigente.

## Art. 33 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

## **ALLEGATO N. 1**

La valutazione dell'istanza di concessione e delle domande concorrenti verrà effettuata da una Commissione appositamente nominata composta da esperti nella materia e presieduta dal Responsabile del Servizio competente, in analogia a quanto disposto dall'art. 84 del D. Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti).

#### CRITERI COMPARATIVI

L'aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che offrirà maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione per un uso che risponde ad un più rilevante interesse pubblico (art. 37 Cod. Nav.), tenendo anche conto del legame del demanio marittimo con gli interessi della collettività comunale e dell'offerta complessiva di servizi a detta collettività.

Tenuto conto che il D. L. vo n. 59/2010 prevede che le Amministrazioni "Nel fissare le regole della procedura di selezione le autorità competenti possono tenere conto di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario".

Ai sensi dell'art. 37 del Codice della Navigazione la valutazione delle offerte pervenute viene effettuata con i seguenti criteri e parametri:

CRITERI DI PREFERENZA	PUNTI
a) Capacità economica del richiedente	MAX 2
b) Capacità tecnica del richiedente	MAX 2
c) contemperazione della proposta privata con l'interesse pubblico collettivo quindi	MAX 2
si preferiranno utilizzazioni che contempleranno in qualche modo l'uso o	
l'interesse pubblico collettivo (anche in riferimento a obiettivi di politica sociale)	
rispetto a quello strettamente privato imprenditoriale	
d) livello occupazionale relativo all'attività che si svolge o che si intende svolgere	MAX 2
e) livello, qualità, tipologia dei servizi offerti o da offrirsi alla collettività anche in	MAX 3
relazione al livello e qualità degli arredi e finiture	
f) impatti ambientali minori, protezione dell'ambiente e della salute pubblica	MAX 2
TOTALE	13

Si assegnerà 0 per un offerta scarsa o per documentazione non presentata in relazione a quella determinata voce, 1 per una proposta sufficiente, 2 per una buona, 3 ottima.

La capacità economica dovrà essere dimostrata mediante dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del <u>decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445</u>, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, o affine riguardante attività di tipo ricettivo o di somministrazione, realizzati negli ultimi tre esercizi e l'entità degli investimenti che ci si impegna a realizzare.

La capacità tecnica dovrà essere dimostrata mediante:

- Autocertificazione dei servizi prestati negli ultimi tre anni nei settori sopra individuati con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi;
- descrizione delle attrezzature, materiale e l'equipaggiamento tecnico possedute dal concorrente in relazione all'attività di servizio in questione;
- indicazione dei titoli professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;

#### SOGGETTI ABILITATI A PARTECIPARE

Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di affidamento i soggetti:

- che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
- nei cui confronti é state pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; é comunque

causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo l, direttiva Ce 2004/18; l'esclusioe e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e del1'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

- che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici;
- che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'amministrazione aggiudicatrice;
- che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui sono stabiliti;
- che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

- nei cui confronti é stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
- Coloro che si trovano in una situazione contenziosa con l'Amministrazione;

I soggetti che intendono partecipare devono attestare il possesso dei requisiti sopra elencati mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, indicando anche le eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione, L'atto di concessione dovrà comunque essere sottoscritto da un soggetto giuridico unico ed in possesso dei necessari poteri.

Le domande di partecipazione alle procedure di gara per il rilascio della concessione possono essere presentate da persone fisiche, società, cooperative, consorzi o quant'altro, compresi i raggruppamenti temporanei di concorrenti ed in particolare:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37.

Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile.

I requisiti di idoneità professionale dovranno essere dimostrati iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato ai sensi dell'articolo 39 del D. L.vo 163/06.

## **DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE**

Per partecipare alla procedura di rinnovo / nuova concessione demaniale in scadenza i concorrenti dovranno far pervenire, a pena di esclusione, all'ufficio protocollo del Comune di Rio Marina — Piazza Salvo d'Acquisto ,7 — entro e non oltre il termine perentorio di 40 giorni dalla data di pubblicazione della domanda di rinnovo o di nuova concessione , la domanda in apposito plico mediante raccomandata AR a mezzo di servizio postale;

Farà fede come data di arrivo esclusivamente il timbro dell'ufficio protocollo comunale.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.

Il plico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere chiuso e adeguatamente sigillato (con timbro o
firma o ceralacca) e dovrà riportare in modo ben visibile, oltre all'interstazione e all'indirizzo del
mittente, la seguente dicitura: "Domanda per il rinnovo della concessione demaniale marittima n
del scadente il per scopo" ed in caso di nuova
concessione "Domanda per il rilascio della concessione demaniale marittima relativa alla ZONA n
Spiaggia di Tipologia ( esempio Punto Azzurro) scopo".
All'interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, due buste
contraddistinte rispettivamente con le lettere "A", "B", che dovranno essere chiuse e adeguatamente
sigillate (con timbro o firma o ceralacca), recanti l'indicazione del mittente oltre alla scritta di
seguito detta.

Busta "A"

La busta "A", recante la scritta esterna "DOCUMENTAZIONE", dovrà contenere:

1. Relazione tecnica dello stato di fatto assolutamente rispondente alla CDM in scadenza o per le nuove concessioni descrizione dello stato dei luoghi e del relativo intervento previsto, con i seguenti contenuti: Oggetto della concessione, durata, scopo della concessione, canone concessorio, modalità costruttive e tipologiche di tutte le opere esistenti per il rinnovo e da realizzare nel caso di nuova concessione. Caratteristiche di facile o difficile rimozione delle opere esistenti e da realizzare nel caso di nuova concessione considerando che un opera per considerarsi di facile rimozione deve essere, sino al pavimento e le sue fondamenta, realizzata con "elementi componibili, integralmente recuperabili, senza utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere". Destinazione d'uso di tutti gli ambienti scoperti e coperti. La relazione terminerà con una distinta delle superfici accurata che riporti, per ogni zona della CDM, la sua destinazione d'uso e le caratteristiche di facile o difficile rimozione dell'opera (questo elaborato è da presentarsi solo a cura del concessionario uscente, sarà mostrato ad eventuali concorrenti per la presa visione dello stato di fatto le planimetrie giacenti agli atti della pratica e delle stesse ne potrà essere data copia ).

Tale elaborato sarà presentato anche su supporto informatico in formato .doc e .pdf per la necessaria pubblicazione all'albo pretorio virtuale;

- 2. Elaborato grafico dello stato di fatto riportante una planimetria generale catastale della CDM, un grafico in pianta prospetto sezione dello stato autorizzato della CDM con tutte le destinazioni d'uso delle varie zone. (questo elaborato è da presentarsi solo a cura del concessionario uscente e sarà mostrato ad eventuali concorrenti per la presa visione dello stato di fatto in caso di comparazione). Tale elaborato sarà presentato anche su supporto informatico in formato .dwg e .pdf per la pubblicazione all'albo pretorio virtuale;
- 3. la domanda di concessione demaniale o di rinnovo, che dovrà essere dattiloscritta e indicare, nel caso di persona fisica, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e il codice fiscale; nel caso di impresa individuale dovrà indicare il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e il codice fiscale dell'imprenditore e, negli altri casi, la denominazione o la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita I.V.A. della ditta, nonché le generalità del legale rappresentante. La domanda di partecipazione dovrà essere datata e sottoscritta dalla persona fisica, o dal titolare nel caso di impresa individuale, o da persona munita dei poteri di legale rappresentanza negli altri casi; in caso di raggruppamenti temporanei, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.
- 4. la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000 da cui risulti:

- regolarità rispetto alla normativa antimafia, assenza di sentenza di condanna penale passata in giudicato per reati non colposi e di provvedimenti definitivi di misure di prevenzione;
- che l'impresa rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- che l'impresa rappresentata è iscritta alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali (se necessario in reazione all'attività oggetto di concessione);
- che nei confronti del titolare (se si tratta di impresa individuale), dei soci (se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice), degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (se si tratta di altro tipo di società), non é pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575;
- che nei confronti del titolare o del direttore tecnico (se si tratta di impresa individuale), dei soci o del direttore tecnico (se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice), degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (se si tratta di altro tipo di società) non é stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,n. 55;
- che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di Rio Marina o da questi accertato con qualsiasi mezzo di prova;
- che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

- che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili come in particolare contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 68;
- che nei propri confronti non é stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
- di possedere la regolarità contributiva in materia fiscale la regolarità contributiva, assicurativa, assistenziale e previdenziale secondo la normativa sulla tutela dei lavoratori (DURC), di non trovarsi nella causa di esclusione prevista dall'articolo 1 bis comma 14 della legge18 ottobre 2001, n. 383 che esclude dalle gare d'appalto le imprese che si avvalgono dei piani individuali di emersione;
- di impegnarsi a svolgere il servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di antinfortunistica ed in particolare del D.L. vo n. 626/1994 e s.m.e.i.;
- che non sussistono forme di controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, con le altre imprese che hanno partecipato alla gara;
- l'impegno a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, nei termini indicati dal Comune, il titolo concessorio redatto in conformità allo schema approvato con delibera di G.M. n. 113 del 16/06/2011;
- l'impegno ad accettare il canone demaniale annuo, imposta regionale pari ad una percentuale del canone, annualmente stabilita, e cauzione per tre volte il canone demaniale che l'Ufficio calcolerà in base alle norme vigenti in tema di demanio marittimo in relazione alle caratteristiche delle opere, al loro utilizzo ed al nuovo indice istat per l'anno di rinnovo.
- che il soggetto concorrente ha preso visione dello stato dei luoghi e della concessione;
- l'impegno a presentare al Comune, in caso di aggiudicazione, la documentazione informativa richiesta per il SID Sistema Informativo Demanio (modelli D1 e/o D2 di cui al

Decreto Min. Trasporti e Navigazione del 31/12/2003) e le copie progettuali ulteriori che si rendessero necessarie.

- Impegno a costituire la garanzia fideiussoria prevista per legge.

Alla predetta documentazione dovranno essere allegati, a pena di esclusione, la fotocopia del documento di identità del/i firmatario/i.

Il mancato inserimento nella busta "A" dei documenti con le indicazioni contenute nei suddetti punti, comporta l'esclusione dalla procedura comparativa.

Busta "B"

La busta "B", recante la scritta esterna "OFFERTA TECNICA", dovrà contenere:

- -) Relazione tecnica dello stato di progetto, nella quale si dovranno indicare tutte le attività che si vogliono intraprendere, con indicati gli investimenti che si vogliono mettere in campo ed i relativi ammortamenti nella durata della concessione, modalità di gestione della concessione, i livelli occupazionali, i servizi erogati e tutti gli elementi necessari per valutare la domanda secondo i criteri comparativi stabiliti dal presente regolamento . In ordine agli investimenti si rammenta che le opere di facile rimozione nella concessione sono di proprietà del concessionario mentre quelle di difficile rimozione e/o pertinenze rimangono di proprietà statale. Si ricorda che il progetto non può prevedere modifiche dello scopo generale della concessione, durata, ulteriori opere edili che necessitano di autorizzazioni, ed ogni altra modificazione non prevista negli atti della pianificazione vigente.
- -) Elaborato grafico dello stato di progetto riportante una planimetria generale catastale della CDM, un grafico in pianta prospetto sezione dello stato di progetto della CDM con tutte le destinazioni d'uso delle varie zone (distinta delle superfici). Si ricorda che il progetto non può prevedere modifiche dello scopo generale della concessione, durata, ulteriori opere edili non previste nella pianificazione vigente, ed ogni altra modificazione che comporti una variazione della concessione, non autorizzabili.
- -) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del <u>decreto del Presidente della</u> <u>Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445</u>, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi e l'entità degli investimenti che si impegna a realizzare ;
- -) presentazione dell'elenco dei servizi prestati negli ultimi tre anni nel settore di interesse con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate

da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;

- -) descrizione delle attrezzature, materiale e l'equipaggiamento tecnico possedute dal concorrente in relazione all'attività di servizio in questione;
- -) indicazione dei titoli professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;

Il mancato inserimento nella busta "B" dei documenti richiesti con le indicazioni contenute nei suddetti punti, comporterà conseguentemente, in sede di comparazione, una incompleta valutazione per i profili che non sono stati sufficientemente chiariti e di conseguenza potrebbe comportare l'attribuzione di punteggi non ottimali.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal concorrente, ossia dal legale rappresentante o dal suo procuratore ovvero, in caso di raggruppamenti, dai legali rappresentanti o procuratori dei singoli concorrenti.

# Allegato 2 FOGLIO DI PUBBLICAZIONE TIPO

## **COMUNE DI RIO MARINA**

## Provincia di LIVORNO

# PUBBLICAZIONE ISTANZE

# **CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME**

Art. 18 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione

Prot del
OGGETTO: mq Spiaggia di del Comune di Rio Marina allo scopo di
ATTUALE CONCESSIONARIO: o RICHIEDENTE
NORMATIVA DA UTILIZZARSI PER IL CALCOLO DEL CANONE:
DISTINTA SUPERFICI DELLA CONCESSIONE CON TIPOLOGIA OPERE:
CANONE E IMPOSTA REGIONALE PARI AL SUL CANONE: (il canone e
l'imposta in ogni caso saranno ricalcolate per il nuovo periodo concessorio in ossequio alla norma
prima richiamata, relativamente alla tipologia delle opere presenti in sito e loro usi e in ossequio al
nuovo indice istat per l'anno di rinnovo e/ o rilascio ).
Si comunica ai terzi che il presente avviso rimane pubblicato all'Albo Pretorio Virtuale del Comune
di Rio Marina per 20 giorni consecutivi. Sino al termine perentorio di 40 giorni dalla data di inizio
pubblicazione è possibile far pervenire al Comune di Rio Marina , contro la presente domanda di
rinnovo o di nuova concessione , osservazioni e reclami, ovvero, entro il medesimo termine,
presentare domande concorrenti. Le domande concorrenti non possono, pena inammissibilità,
mutare scopo generale, durata, opere edili che non siano previste nella pianificazione vigente . Le
eventuali domande pervenute fuori termine sono inammissibili e non saranno prese in
considerazione. Le modalità per presentare la domanda, i soggetti abilitati a partecipare, i
documenti da presentare, lo schema di atto di rinnovo / nuova concessione , i criteri di
comparazione tra le domande concorrenti, lo stato di fatto della posizione concessoria consultabili
presso l'Ufficio Demanio del Comune di Rio Marina e rilasciabili su semplice richiesta .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....



#### Allegato 3 Modulistica

( la stessa potrà subire modifiche a seguito di norme sopraggiunte, senza che si configuri la necessita della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale)

#### Cosa fare per ottenere l'autorizzazione ai fini concessori per:

- 1. Subingresso nella concessione di altro soggetto (vedi modulistica ministeriale mod. D4 documentazione da allegare al punto 1);
- 2. Affidamento ad altro soggetto delle attività oggetto della concessione o delle attività secondarie nell'ambito della concessione (vedi modulistica ministeriale mod. D6 documentazione da allegare al punto 2);
- 3. Iscrizione di ipoteca (vedi modulistica al punto 3), ai sensi di quanto previsto dell'art. 41 del Codice della Navigazione;
- Installazione strutture precarie stagionali su marina (vedi modulistica al punto 4 e mod. ministeriale D3);
- 5. Manifestazioni varie su aree demaniali (regate, motonautica, surf, ecc...) (vedi modulistica ai punti 5, 6);
- 6. Corsi di nuoto, acquagym, ecc... (vedi modulistica al punto 7);
- 7. Corsi di surf (vedi modulistica al punto 8);
- 8. Commercio ambulante itinerante su aree demaniali (vedi modulistica al punto 9);
- 9. Rilascio nuova concessione (vedi modulistica ministeriale **mod. D1**, il presente regolamento il presente regolamento ,il Regolamento Urbanistico vigente nonché il Regolamento Edilizio del Comune di Rio Marina);
- 10. Rinnovo concessione (vedi modulistica ministeriale **mod. D2** e il presente regolamento il presente regolamento ,il Regolamento Urbanistico vigente nonché il Regolamento Edilizio del Comune di Rio Marina );
- 11. Variazione al contenuto della concessione, come ad esempio per lavori (vedi modulistica ministeriale mod. D3 il presente regolamento ,il Regolamento Urbanistico vigente nonché il Regolamento Edilizio del Comune di Rio Marina).

#### Modulistica

- A Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia
- 1 Richiesta per il subingresso in una concessione demaniale marittima
- 2 Domanda per affidamento a terzi dell'attività oggetto della concessione demaniale marittima od attività secondaria nell'ambito della concessione
- 3 Richiesta autorizzazione all'iscrizione di ipoteca su concessione demaniale marittima
- 4 Installazione strutture precarie stagionali .
- 5 Domanda per autorizzazione regate veliche, surf, motonautica sul demanio marittimo
- 6 Domanda per autorizzazione manifestazioni sul demanio marittimo
- 7 Domanda per corsi di nuoto acquagym nella piscina degli stabilimenti balneari
- 8 Domanda per corsi di surf presso gli stabilimenti balneari
- 9 Domanda e Modello autocertificazione per commercio itinerante sul demanio marittimo per la stagione balneare
- 10- schema di concessione tipo

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA (D.P.R. $n^\circ$ 445 del 28 dicembre 2000)

Ilsottosc	ritto/a
nato/a a	prov
il	residente a
via/piazz	za n°
•	Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445), sotto la propria responsabilità
	DICHIARA
•	Che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. $67$ del D.Lgs. $n^{\circ}$ $159$ del $06/09/2011$ .
materia strumen	ttoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in di protezione di dati personali), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con iti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente izione viene resa.
	firma leggibile del dichiarante (*)
Data	
normali servizi e sulla vei	presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le certificazioni richieste o destinate ad una Pubblica Amministrazione nonché ai gestori di pubblici ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, ridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. n. 445/2000). <u>In caso di dichiarazione falsa il sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria</u> .
	il richiedente è una società l'autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da amministratori.

## 1 Richiesta di subingresso Concessione Demaniale Marittima

### Da allegare:

- 1. Modello D4
- 2. dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia del subentrante;
- 3. fotocopia documento di identità in corso di validità del subentrante.

2

### Da allegare:

- n. 1 marca da bollo da 16,00 Euro (da consegnare all'ufficio che l'apporrà sull'autorizzazione da rilasciare);
- dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia del gestore;
- fotocopia documento di identità in corso di validità del gestore.

# RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL'ISCRIZIONE DI IPOTECA SU CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA (marca da bollo da $\in$ 16,00)

### Al Servizio Demanio Marittimo del Comune di Rio Marina

II aattaaaritta		mata a	<b>337</b> C	:1	
Il sottoscritto residente in					
ovvero	_				
					sede a
persona del legale	rappresentante _				, nato a
	, il	, cod. fis	cale		,
in qualità di		concessione	demaniale ubicata	marittima	ad uso in
		· ,			
		CHIEDE			
ai sensi dell'art. 41 d	lel Codice della N	Javigazione. l'au	torizzazione a	alla iscrizio	ne di ipoteca
sulle opere costruit					
banca	. 1.	<u> </u>	, per	l'importo	o di €
	_ , a garanzia di u	n finanziamento	dı €		·
				FIRM	IΑ
Da allegare:					
	a bollo da 16,00 I cumento di identit	` 11		azione);	

<u>4</u>

### INSTALLAZIONE STRUTTURE STAGIONALI SULLE MARINE

### Al Servizio Demanio Marittimo del Comune di Rio Marina

Il sottoscritto _								ir
qualità di	concessionar	io d	ello	st	abilimento		balneare	denominate
		chiede	di	poter	installare	le	strutture	temporanee d
		_		e		pc	oste	nell'area
per il periodo dal			_al				•	
La presente istanz	za è volta ai sol	li fini de	mar	niali m	arittimi.			
(Luogo e data)								
					Il Conce	essi	onario	

# DICHIARAZIONE DI NON ASSOGGETTAMENTO A TITOLO AUTORIZZATIVO EDILIZIO

Il sottoscritto	·		tecni	co abil	litato iscritto	
all'Ordine/Co	ollegio professior	nale degli/dei_			della	
provincia di _	all'A	lbo n	, con stud	io prof	fessionale	
in	alla v	⁄ia			n,	
con	riferimento	alla			temporanea	di
adibita				e	posta	nell'area
per il periodo	o dal	al _				
		ASS	EVERA			
dell'art. 6 de	tura, in quanto di l Decreto del Pre ne pertanto non è	sidente della F	Repubblica 6 gi	ugno	2001, n. 380 (T	esto Único
(Luogo e data	a)		Il Te	ecnico		
					<del></del>	

Da allegare:

## DOMANDA PER AUTORIZZAZIONE REGATE VELICHE, SURF, MOTONAUTICA SUL DEMANIO MARITTIMO

(marca da bollo da € 16,00)

## Al Servizio Demanio Marittimo del Comune di Rio Marina

Il so di	ttoscritto							, in qualità
•	•		resentante					società
•	presidente		dell'Ass.		Sportiva			Società
				, c	hiede autoriza	zazione al	lo svolgin	nento della
regat	ta velica/gar	a mot	onautica denon	ninata _				
			,	da tene	ersi nell'anno	lanimatria	(1l g	giorno mma sotto
indic	cati / allegati	i.			_), come da p.	iaiiiiiicuia	i e prograi	iiiia sotto
(per	eventuali co	munio	cazioni tel		/ cell		).	
Il so di	ttoscritto							, in qualità
	legale	rapp	resentante				della	società
•	presidente		dell'Ass.		Sportiva			Società
	sed		a		.1.1. 1.		in	ı via
della	gara di		denomina	ata	, cniede a	autorizzaz	zione alio . da tene	svolgimento ersi il primo
giori	no di mareg	giata ι	tile compreso f	ra il		ed il	_,	, nello
balne	eari		antistante					
	, nonche	é all'i	nstallazione di r	າ	azebo delle d	imension	i di	,
com	e da planime	etria al	llegata.					
(per	eventuali co	munio	cazioni tel		/ cel	1		).
								FIRMA

- n. 1 marca da bollo da € 16,00 (da apporre sull'autorizzazione);

- consenso scritto dei concessionari degli stabilimenti balneari interessati dalla manifestazione nell'ambito della concessione;
- n. 3 planimetrie programma della manifestazione;
- fotocopia documento di identità in corso di validità.

## <u>DOMANDA PER AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SUL DEMANIO MARITTIMO</u>

(marca da bollo da € 16,00)

## Al Servizio Demanio Marittimo del Comune di Rio Marina

Il sottoscri	itto			, in qualit	à di
•		rappresentante	/amministrato	re uni ;	co della
•		dell'Ass.	Sportiva	;	Società
•	titolare	dello	stabilin		balneare
•					
con sede (C.F	e a	), chiede au	in via torizzazione allo		
svolgimento			della		manifestazione
che si	,				sso l'arenile
La	mani	festazione	consisterà		in
car	mpi da _	e comporterà l , n	l'installazione di n	palchi, n	(altro)
C	uali comunic	azioni tel.	/ cell	)	
				FIRMA	

### Da allegare:

- n. 1 marca da bollo da € 16,00 (da apporre sull'autorizzazione);
- eventuale consenso scritto del concessionario dello stabilimento balneare interessato dalla manifestazione;
- n. 3 planimetrie programma della manifestazione in oggetto;

- fotocopia documento di identità in corso di validità;
- autorizzazione Agenzia delle Dogane ex art. 19 D.Lgs. n. 374/1990, relativamente all'installazione delle strutture necessarie allo svolgimento della manifestazione. Tale autorizzazione non è necessaria nel caso si tratti di ombreggiamenti mobili, purché aperti su tutti i lati e non siano stabilmente ancorati al suolo.

### DOMANDA PER CORSI DI NUOTO – ACQUAGYM ED ALTRO

(marca da bollo da € 16,00)

## Al Servizio Demanio Marittimo del Comune di Rio Marina

Il sottoscritto			, nato a			il
ovvero						
sede a _		in persona	del	, legale	cod. rappre	fiscale sentante
	, n	ato a		, il		_ , cod.
a nome del	_ e residente a					
	sig. _ e residente a					
a nome del	sig. _ e residente a		, nato _ in	a		il , C.F.
		CHIEDE				
	•	gere corsi di nuoto	1 0,		renile dem	aniale
marittimo di	<del>-</del>					
(per eventuali co	omunicazioni tel		/ cell		)	) <b>.</b>
Da allegare:					FI	RMA

- n. 1 marca da bollo da € 16,00 (da apporre sull'autorizzazione);
- eventuale consenso scritto del concessionario dello stabilimento balneare presso il quale si svolgono i corsi di nuoto/acquagym;
- fotocopia documento di identità in corso di validità;

- fotocopia brevetto di assistente bagnanti e/o tessera istruttore di nuoto in corso di validità;
- fotocopia polizza assicurativa R.C.T. in corso di validità.

\_\_\_\_\_

### **DOMANDA PER CORSI DI SURF PRESSO**

(marca da bollo da € 16,00)

### Al Servizio Demanio Marittimo del Comune di Rio Marina

Il sottoscritto	, nato a		_ il ,
residente in fiscale			, cod.
ovvero			
La società/Associazione sportiva , cod. fisca			
rappresentante	, 1	nato a	, il
a nome del sig.	nato a	<b>;</b> 1	A
residente a	in		, C.F.
a nome del sig;	. nato a	il	e
residente a			
a nome del sig;	, nato a	il	e
residente a;			
,	CHIEDE		
l'autorizzazione demoniale a avalgare a		anaashia aagusa a	ntistanta la
l'autorizzazione demaniale a svolgere c stabilimento balneare	e/o	, ubicato sul	
demaniale marittimo di	,		
per la corrente stagione	balneare _	/per	il periodo
(per eventuali comunicazioni tel	/(	cell	).
		FIRMA	
Da allegare:			

- n. 1 marca da bollo da € 16,00 (da apporre sull'autorizzazione);
- eventuale consenso scritto del concessionario dello stabilimento balneare presso il quale si svolgono i corsi di surf;

- fotocopia documento di identità in corso di validità;
- fotocopia brevetto di assistente bagnanti e/o tessera istruttore di nuoto in corso di validità;
- fotocopia brevetto di istruttore di surf in corso di validità;
- fotocopia polizza assicurativa R.C.T. in corso di validità.

## DOMANDA PER COMMERCIO ITINERANTE SUL DEMANIO MARITTIMO PER LA STAGIONE BALNEARE

(marca da bollo da € 16,00)

Al Servizio Demanio Marittimo del Comune di Rio Marina

II sottoscritto				nato	a
(nazione	) il				
C.F	e residente	a			
in per l'esercizio del comi	mercio su aree pasciata dal Con	oubbliche n nune di		d	ata
chiede il rilascio di nulla commercio in forma itin	•		nale durante la s	stagione	
balneare/estiva dal	al	·			
(per eventuali comunica	zioni tel	/ cell	).		
			FIRM	A	

#### Da allegare:

- copia titolo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- copia documento di identità in corso di validità;
- copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità (qualora sia in corso il rinnovo del permesso di soggiorno è necessario presentare la ricevuta dell'istanza per il rinnovo);
- iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio in corso di validità;
- modello di autocertificazione contenente gli elementi identificativi per la verifica del possesso del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

#### 10 - Schema di concessione demaniale marittima tipo

#### Ufficio del Demanio

N. registro_	del	Rep. ndel	
0 –		<b>1</b>	

**VISTA** l'istanza presentata in data prot. N°. dal Richiedente \_\_ codice fiscale \_\_, nato a il e residente a in , intesa ad ottenere una concessione demaniale marittima di mq. fronte mare mt. in località nel Comune di RIO MARINA da adibire a:

**CONSIDERATO** che risulta operante l'esercizio, da parte dell'Amministrazione Comunale, delle funzioni amministrative in materia di Demanio Marittimo conferite alle Regioni e agli Enti locali dall'art. 105 del d.lgs. 112/98;

**VISTA** la legge regionale n° 88 del 01.12.1998 e s.m.e.i.;

**VISTA** la legge 4.12.1993, n° 494 ed i successivi decreti di attuazione;

**VISTE** le Circolari nn. 112, 113 e 120 dell'Unità di Gestione del demanio marittimo dell'ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

VISTA la nota di pubblicazione dell'istanza relativa alla richiesta di concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione n°. del Comune di RIO MARINA dalla quale risulta l'avvenuta pubblicazione della domanda nell'Albo Pretorio dell'Amministrazione Comunale online e sul sito <a href="www.comuneriomarina.li.it">www.comuneriomarina.li.it</a> e le successive procedure previste dal Regolamento di Gestione del Demanio Marittimo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del 00/00/2014;

**VISTO** l'art. 36 del Codice della Navigazione;

**VISTI** i pareri istruttori *omissis* 

**VISTO** il Regolamento Urbanistico vigente che disciplina le aree ricadenti nel demanio marittimo come individuate nel sistema informativo demaniale nazionale (SID) e le aree ad esse adiacenti;

#### CONCEDE

Al richiedente dal Richiedente, codice fiscale, nato a il e residente a in	_ ,
limitatamente alle competenze demaniali, di occupare un'area demaniale marittima	di
mq fronte mare mt. in località nel Comune di RIO MARINA da adibire a	_e

precisamente nella zona indicata negli elaborati planimetrici allegati alla presente licenza (foglio  $N^{\circ}$ . part.lla  $N^{\circ}$ .). L'area concessionata sarà così distribuita: .

Il concessionario ha l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della
demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione e SALVO
CONGUAGLIO, il canone annuo, calcolato all'anno, di Euro e quindi il canone
totale pari ad €, per tutta la durata della concessione, sempre aggiornato all'anno
, di Euro 0,00 e alla Amministrazione Regionale l'imposta regionale sulle
concessioni demaniali, pari aldel canone determinato e SALVO CONGUAGLIO
da versarsi sul c.c.p. n° (inserire nelle maschere il numero di ccp) intestato
all'Amministrazione regionale – Servizio Tesoreria.
La presente concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che
competono al demanio, avrà la durata di anni con decorrenza dal // al // ,
impregiudicate le eventuali diverse esigenze di pubblica utilità derivanti da sopraggiunte
esigenze pubbliche o da disposizioni di legge.
Il concessionario dovrà corrispondere la prima rata del canone, relativa all'anno,
ammontante a Euro impostogli relativamente al periodo intercorrente tra la
data di rilascio del presente atto e il 31/12// e la corrispondente imposta regionale di Euro
i cui estremi verranno annotati in calce al presente atto al momento della sua
sottoscrizione per accettazione.

Si rilascia la presente licenza subordinata alle condizioni che seguono:

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgombrare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riportarla allo stato originale e riconsegnarla all'Amministrazione Comunale, qualora il richiedente intenda proseguire nell'attività dovrà procedere secondo quanto disposto dal "Regolamento sulla Gestione del Demanio Marittimo".

Il Dirigente del Settore avrà però sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

Parimenti il Dirigente del Settore avrà sempre facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, riportandola allo stato originale e riconsegnarla all'Amministrazione Comunale, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente del Settore che sarà notificata all'interessato in via amministrativa, anche per mezzo di personale dipendente del Demanio Marittimo del Comune. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo pretorio del Comune e quanto disposto dal "Regolamento sulla Gestione del Demanio Marittimo".

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnateli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale del Demanio Marittimo, della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio del Genio civile - OO.MM., dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Il richiedente ha depositato copia della polizza di assicurazione dei fabbricati demaniali avuti in concessione, stipulata in relazione al valore dell'immobile, la stessa i danni da fulmine e da incendio. Polizza n. \_\_\_\_\_\_ stipulata in data \_\_\_\_\_ con

1	1 .	•	
decorrenza	con la seguente	compagnia	
uccontenza	con la seguente	COmmagina	

Il richiedente ha prodotto la documentazione tecnica necessaria per l'esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. - Sistema Informativo Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o in corso di realizzazione, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da +/-m 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso in cartaceo e su supporto informatico per le comunicazioni conseguenti di aggiornamento del sistema S.I.D.

Il richiedente ha provveduto alla presentazione della fidejussione/	polizza		
assicurativa o alla costituzione della cauzione, in numerario o in titoli di Stato o g	arantiti		
dallo Stato per l'ammontare stabilito, per essere vincolata presso la Cassa Dep	positi e		
Prestiti fino al termine della concessione, vedi Polizza n stipulata	in data		
con decorrenza con la seguente compagnia;			
La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica			
sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:			

- nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato e/o Amministrazione Comunale, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità Statale e/o Comunale di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
- il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto i nulla –osta necessari ed il conseguente titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori stessi;
- l'ammontare del canone, determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. a) del D.M. 05/08/98, n. 342 e s.m.e.i., e la corrispondente imposta regionale sono da considerarsi provvisori in attesa della classificazione delle aree demaniali nelle categorie A, B e C del succitato D.M. e, pertanto, il concessionario si impegna a versare i conguagli derivanti da una diversa classificazione dell'area concessa e quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 04, comma 1 della legge 04/12/1993, n. 494;
- il concessionario firmando in calce il presente atto, pena la decadenza della concessione ex art. 47, lett. f) del Codice della Navigazione, si impegna a:
  - 1. produrre all'atto della comunicazione di inizio lavori, copia dell'atto abilitativo all'esecuzione degli stessi, ovvero, atto equivalente, per le finalità di quanto prescritto al punto 2) delle altre autorizzazioni /N.O. ottenuti dalle competenti

- Amministrazioni/Enti di cui al punto 5);
- 2. esibire copia della polizza di assicurazione dei fabbricati demaniali avuti in concessione stipulata in relazione al valore dell'immobile. Al riguardo si specifica che l'assicurazione, a meno che non sia diversamente specificato dall'Amministrazione Comunale, deve coprire i danni da fulmine e da incendio, facendo salva la facoltà del concessionario di estenderla a danni di altra natura;
- munirsi di ogni altra autorizzazione, che le norme in vigore richiedono per l'esercizio delle attività connesse con il rilascio della presente concessione, con particolare riferimento a quelle previste in adempimento delle disposizioni in materia urbanistica, di sicurezza e sanitaria;
- 4. osservare le norme generali e speciali inserite nella presente licenza di concessione e tutte le disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione, nonché le altre norme di legge previste in materia di concessioni demaniali marittime, anche se non espressamente richiamate;
- 5. manlevare l'Amministrazione Statale e Comunale da qualsiasi molestia, azione, danno o condanna che dovessero derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza dalla presente concessione;
- 6. sopportare le spese postali connesse alla presente licenza;
- 7. mantenere pulita e sgombra da rifiuti di ogni genere l'area demaniale marittima in concessione e quella immediatamente adiacente, curando, in particolare, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area in concessione e delle opere da realizzarsi, nonché di provvedere alla completa pulizia dell'area della spiaggia libera confinante ai lati, fino ad un massimo 30 ml di fronte mare e per l'intera profondità, da stabilirsi secondo le dimensione dell'arenile, così come stabilito nel "Regolamento sulla gestione del Demanio Marittimo" art. 8 punto 10 . IL PRESENTE PUNTO 7 SARA' ADEGUANTO SECONDO LE CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'ARENILE SU CUI INSISTE LA CONCESSIONE.
- 8. evitare di apporre recinzioni, che non siano state espressamente autorizzate con il presente atto;
- 9. adattare le strutture in concessione per rendere le stesse visitabili da parte dei portatori di handicap ed accessibili secondo le prescrizioni stabilite dal Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14.6.87 n° 236 in attuazione della Legge 9.1.89 n° 13 e le successive modificazioni/integrazioni;
- 10. reintegrare nell'originario ammontare la cauzione prestata entro 15 gg. dalla data

di notifica della richiesta dell'Amministrazione Comunale, nel caso in cui la medesima impegni l'ammontare complessivo e parte della somma in ordine alla mancata esecuzione degli obblighi assunti con la presente concessione.

- Si dà atto che per la presente concessione il concessionario ha prodotto, ai sensi dell'art. 17 Reg Cod. Nav., idonea fidejussione per un importo di Euro 0,00 ritenuto congruo in relazione a quanto autorizzato. La restituzione/svincolo delle somme prestate a titolo di cauzione al termine della concessione è subordinato alla verifica dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la presente concessione.
- La licenza di concessione demaniale e la planimetria delle opere oggetto di concessione devono essere esposte presso il luogo di esercizio in modo da poter essere consultate in occasione dei controlli di polizia marittima.

L'atto va registrato a cura e spese del concessionario.

L'originale, debitamente registrato e corredato dalle ricevute di versamento in originale in calce indicate, unitamente all'originale della polizza, va restituito all'Amministrazione concedente - Settore Demanio Marittimo.


La presente licenza viene firmata dal richiedente	, nato a il , in segno della più ampia		
e completa accettazione delle condizioni ed obl	blighi cui sopra espressi nonché del		
consenso, nel rispetto della legge 31/12/96, n. 67	75, al trattamento ed utilizzo dei dati		
personali esclusivamente ai fini delle f	funzioni amministrative esercitate		
dall'Amministrazione Comunale.			
lo stesso concessionario dichiara di ele	eggere il proprio domicilio in		
	alla via		
O			
Per accettazione specifica delle suindicate clausole			
Il Concessionario	I Testimoni		
- Polizza Fidejussoria di Euro 0,00 mediante			
- Estremi versamento di Euro a titolo	o di canone demaniale per prima rata		
relativa al corrente anno: attestazione versamer			
Estuami vansamento di Euro	di imposto posionale non mimo poto		
- Estremi versamento di Euro a titolo	o di imposta regionale per prima rata		
relativa al corrente anno: attestazione versamento	0 1.1		

presso l'Ufficio postale di.....

## LA MODULISTICA MINISTERIALE E' SCARICABILE SUL SITO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

ALLA PAGINA <a href="http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=648">http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=648</a>
S.I.D. Modelli di domanda per la richiesta di concessione demaniale marittima

Sistema Informativo Demanio marittimo - S.I.D. -



#### Contatti:

Centro Operativo Nazionale - C.O.N. -

Segreteria: tel: 06/5908 4314 06/5908 4314 GRATIS ; email:consid@mit.gov.it; PEC: dg.porti@pec.mit.gov.itLa Direzione Generale per i Porti - **Divisione 4 - Demanio marittimo e Sistema informativo del Demanio marittimo - S.I.D -**, con i decreti di seguito riportati di cui alla pubblicazione dei relativi comunicati in data 5/08/2009 G.U. n.180 ha approvato i sotto elencati modelli di domanda ed i relativi software per la compilazione degli stessi

I seguenti modelli di domanda sono compilabili unicamente tramite l' applicativo Do.Ri. versione 7.0-

- "D1" Domanda di rilascio di concessione e di eventuale contestuale anticipata occupazione richiesta di destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici;
- "D2" Domanda di rinnovo concessione;
- "D3" Domanda di variazione al contenuto della concessione o della consegna effettuata per usi pubblici ad altre Pubbliche Amministrazioni;
- "D4" Domanda di Subingresso.

Sono stati, altresì, approvati con i decreti di seguito riportati di cui alla pubblicazione dei relativi comunicati in data 5/08/2009 G.U. n.180 i seguenti modelli di domanda in forma cartacea: I seguenti modelli di domanda sono compilabili unicamente nel formato cartaceo ·

- "D5" Domanda di Anticipata Occupazione;
- "D6" Domanda di affidamento ad altri soggetti delle attività della concessione;
- "D7" Nuove opere in prossimità del demanio marittimo;
- "D8" Rinuncia alla concessione.